



*Tribunale ordinario
di Catania*

PRESIDENZA TRIBUNALE CATANIA
30 MAR. 2023
PROT. N. 2913/23 E



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catania*

**PROTOCOLLO DEI PROFILI ORGANIZZATIVI - FUNZIONALI DELLE ATTIVITA'
DELLA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI DEL TRIBUNALE E DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA**

Il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di aggiornare le prassi tra gli uffici giudiziari sottoscrittori alla luce dei risultati già raggiunti in forza di una collaborazione avviata a partire da settembre 2014 tra i magistrati addetti alla sezione procedure concorsuali del Tribunale e i componenti del gruppo economia della locale Procura e già formalizzata nel protocollo sottoscritto l'11 luglio 2018, al fine di tenere conto delle novità introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022, oltre che delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura nelle Linee guida sulle buone prassi in materia di procedure concorsuali (delibera del 21 luglio 2022).

Ferma restando l'autonomia interpretativa delle norme in capo ai singoli magistrati, le Parti intendono con il presente protocollo perseguire le seguenti finalità istituzionali, nel solco delle buone prassi in materia organizzativa già presenti nei due uffici giudiziari:

- Garantire l'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza nella prospettiva di un'efficace ed efficiente gestione delle procedure di regolazione della crisi di impresa;
- Incentivare l'imprenditore a valutare l'accesso alle procedure alternative a quella liquidatoria;
- Garantire un flusso costante delle informazioni tra i due uffici giudiziari in modo tale da soddisfare l'esigenza di speditezza degli affari trattati, di efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità economica e mafiosa, di una completa e reale comprensione del fenomeno dell'insolvenza dell'impresa, anche nell'ottica di una più completa ricostruzione dell'attivo a beneficio dei creditori;

- Responsabilizzare tutti gli ausiliari e i professionisti che collaborano con i due uffici giudiziari sottoscrittori, in guisa da garantire una sinergia integrata delle competenze e degli adempimenti conseguenti;
- Assicurare la preventiva conoscenza a tutti i soggetti, privati e pubblici, delle modalità di azione organizzativo-funzionale della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Catania e del gruppo di lavoro competente della locale Procura della Repubblica;
- Sostenere e rafforzare l'azione di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali, sul presupposto che queste costituiscono un ostacolo alla crescita dell'economia e al rilancio delle attività produttive di piccole e medie e grandi dimensioni e che esse frequentemente si traducono nella pianificazione di dissesti di impresa quale modalità operativa per ottimizzare il profitto mafioso in danno prevalentemente di erario ed enti previdenziali (esigenza di prevenzione particolarmente avvertita in situazioni di crisi aziendali in cui l'imprenditore si trova in una situazione di vulnerabilità e quando l'impresa sia assoggettata a procedure concorsuali, risultando frequente l'emersione di dissesti cagionati da condotte riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata o la partecipazione di questi a procedure competitive di vendita con il pericolo di alterazione della regolarità delle stesse);

Tanto premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

Procedimento unitario

- **Partecipazione all'udienza**

Il pubblico ministero partecipa alle udienze fissate sui ricorsi da questi presentati per l'apertura della liquidazione giudiziale. Per una maggiore proficuità dell'interlocuzione all'udienza, partecipa all'udienza il sostituto Procuratore che ha presentato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Al fine favorire l'effettiva partecipazione dell'ufficio del pubblico ministero alle suddette udienze, queste vengono fissate e trattate dai giudici delegati della sezione procedure concorsuali alle ore 09.00 del martedì.

Il pubblico ministero partecipa alle udienze camerali fissate per provvedere in ordine ai procedimenti di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione. Al fine di agevolare l'organizzazione e la pianificazione delle attività di udienza nell'ottica della effettiva partecipazione del pubblico ministero, suddette udienze camerali verranno tenute dal collegio il martedì alle ore 12.30.

La fissazione delle udienze camerali collegiali verrà comunicata all'ufficio di Procura all'indirizzo pec: segreteriaipenale.Procura.catania@giustiziacert.it.

- Istruttoria

Il codice della crisi ha previsto che a seguito del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale la cancelleria proceda all'acquisizione di documentazione presso gli enti impositori e presso la Camera di commercio. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'istruttoria si renda comunque necessaria l'acquisizione di documentazione non pervenuta, rimane salva la possibilità di richiedere la collaborazione dell'aliquota della Guardia di Finanza presso la Procura per il reperimento di quanto necessario ai fini della decisione.

Segnalazione dell'insolvenza:

In caso di desistenza del creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale trasmette all'ufficio di Procura la segnalazione dell'insolvenza eventualmente emersa nel corso dell'istruttoria condotta.

Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di concessione di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, il Tribunale trasmette all'ufficio di Procura la segnalazione dell'insolvenza eventualmente emersa nel corso del procedimento.

Liquidazioni giudiziali

- Intestazione delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale:

Nelle ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale su istanza della Procura, il Tribunale inserisce nell'intestazione della sentenza il nominativo del sostituto Procuratore che ha formulato la relativa istanza in modo da agevolare l'assegnazione allo stesso magistrato del fascicolo iscritto a mod. 45 a seguito dell'emissione del deposito della sentenza.

- Dati messi a disposizione dei curatori dall'ufficio di Procura:

alla ricezione della notifica della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione di polizia giudiziaria inoltra ai curatori:

1. l'elenco degli istituti di credito con i quali il soggetto insolvente risulta avere avuto rapporti, individuati tramite accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari;
2. l'elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati "spesometro integrato";
3. i bilanci depositati in Camera di commercio relativi agli ultimi cinque esercizi;
4. l'elenco dei negozi giuridici registrati;
5. elenchi tratti dalle banche dati dell'INPS.

La possibilità di accedere a tali dati è espressamente richiamata nelle: "*Linee guida della sezione fallimentare del Tribunale di Catania versione 3.0*" fra le raccomandazioni che la sezione rivolge ai curatori nello svolgimento del loro incarico.

Non essendo ancora operativo il collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui agli artt.492 *bis* cpc-155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. cpc il descritto modulo operativo continua a trovare applicazione al fine di garantire al curatore la tempestiva acquisizione della documentazione di cui all'art.49 co.3 lett.f nn.1 e 3 CCI. Il medesimo modulo operativo viene utilizzato per mettere a disposizione dei curatori le fatture elettroniche, stante l'intervenuta abrogazione delle disposizioni sul cd. spesometro integrato.

Compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo, la Procura mette inoltre a disposizione del curatore la documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari che si rendesse necessaria per la redazione della relazione *ex art.130 co.4 e 5 CCI* e per la ricostruzione dell'attivo (es. documentazione contabile di cui all'art.49 co.3 lett.f n.4 ovvero schede contabili di cui all'art.49 co.3 lett.f n.5) CCI).

Le parti danno altresì atto che è in corso di elaborazione un protocollo d'intesa fra la sezione procedure concorsuali del Tribunale di Catania, l'Agenzia delle entrate -direzione regionale della Sicilia- il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Catania e l'Ordine degli avvocati di Catania volto -fra le altre cose- a consentire ai curatori e ai commissari l'acquisizione della medesima documentazione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale protocollo i curatori e i commissari accederanno alla documentazione necessaria per la stesura delle relazioni previste dal codice della crisi esclusivamente tramite il meccanismo ivi indicato.

- Relazioni *ex art.130 co.1 co.4 e 5 CCI*.

Il Tribunale di Catania e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania hanno siglato il 25 febbraio 2022 con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Catania e col Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania un Protocollo di adozione delle: "*Linee guida per la redazione della relazione ai sensi dell'art.33 co.1 della legge fallimentare*" che prevede la stesura di una prima relazione informativa circa gli accertamenti da compiersi nell'immediatezza dell'apertura della procedura e indica verifiche e analisi utili per l'individuazione delle cause del dissesto ai fini della relazione *ex art.33 co.1 l.f.* Gli adempimenti individuati in tale protocollo appaiono in linea tanto con le previsioni di cui agli artt.130 co.1 e co.4 e 5 CCI, tanto con le indicazioni fornite nella delibera sulle buone prassi del Consiglio Superiore della Magistratura. Le citate linee guida -che si allegano al presente protocollo- debbono pertanto essere considerate attuali e prese quale riferimento per la redazione delle suddette relazioni ora previste dal codice della crisi, oltre che per la valutazione della qualità del lavoro svolto dal curatore.

Nella relazione il curatore, approfondendo tutte le tematiche già esplicitate nel modello di relazione condiviso con gli ordini professionali, avrà inoltre cura di evidenziare la sussistenza di uno

o più dei seguenti indicatori utili a una più compiuta valutazione della realtà economica aziendale interessata dalla dichiarata insolvenza:

A. Soggettivi:

- amministratori e soci (specie se unici):
 - a. troppo giovani o troppo anziani, alla loro prima esperienza lavorativa, oppure privi di pregressa esperienza per lo specifico settore d'impiego;
 - b. già interessati da precedenti fallimenti specialmente se correlati a quello in analisi;
 - c. residenti e domiciliati in località molto distanti da quelle nelle quali si svolge effettivamente l'attività d'impresa;
 - d. di cittadinanza straniera, specie se giunti da poco nel territorio nazionale;
 - e. subentrati in epoca molto recente e molto prossima al momento in cui può ritenersi iniziata la crisi che ha condotto all'apertura della procedura;
- professionisti che "seguono" l'impresa insolvente e la cui sede ed operatività sia lontana dal luogo in cui si esplica effettivamente l'attività dell'impresa oppure impresa con dichiarata sede operativa presso studi professionali che si rivelano meri depositari delle scritture contabili;
- lavoratori dipendenti:
 - a. regolarmente assunti in numero eccessivo rispetto all'effettiva attività d'impresa oppure assunzione di lavoratori che non prestano in concreto alcuna attività;
 - b. regolarmente assunti che percepiscono compensi sproporzionati rispetto alle effettive mansioni svolte ed alle precedenti esperienze lavorative;
- presenza nella compagine societaria di *trust* e/o fiduciarie specialmente, queste ultime, se non note o appartenenti a consolidati gruppi bancari.

B. Oggettivi

- utilizzo di schemi fraudolenti utilizzati per ottimizzare il profitto costituito dall'acquisizione e/o mantenimento dell'appalto con metodi mafiosi (es. utilizzo di schemi mutualistici caratterizzati da interposizione soggettiva di cooperative per mera fornitura di manodopera aventi cicli di vita di due/tre anni con maturazione di ingenti debiti fiscali);
- utilizzo (in acquisto) di fatture per operazioni inesistenti oppure di sovrapprezzamenti di materiali e di beni (maggiore attenzione va posta per le operazioni di acquisto che riguardano beni e/o prestazioni professionali non coerenti con l'oggetto sociale): un possibile indicatore della presenza di FOI è la sussistenza di debiti verso fornitori scaduti da oltre sei mesi e non seguiti da azioni legali, così come la presenza di debiti verso fornitori in attesa di fatturazione (comportamento altro oggi meno concretamente

er
Q

M
to

- giustificabile stante la presenza della fatturazione elettronica) potrebbe essere indice di pagamenti che prescindono l'attività d'impresa e, quindi, distruttivi;
- vendita di componenti patrimoniali, tra le quali anche le cessioni di rami d'azienda, a prezzi eccessivamente scontati e fuori dai valori di mercato (la cessione dei rami di azienda devono essere particolarmente valutate nei settori delle costruzioni legate agli appalti pubblici dove spesso il valore del ramo ceduto è composto unicamente delle certificazioni tecniche possedute [SOA]);
 - anomala movimentazione dei conti, specie di quelli di cassa (la presenza di conti cassa negativi oppure di conti cassa eccessivamente alti è spesso indice di distrazioni di denaro);
 - ingiustificata, rispetto al numero dei dipendenti ed alla tipologia dell'attività, titolarità di carte prepagate sia bancarie che postali;
 - presenza di operazioni di cessione, specie di immobili, non concluse con la perdita della caparra a favore del promissario venditore;
 - finanziamenti da parte di soci (che possiedono le caratteristiche di cui ai punti precedenti) scarsamente patrimonializzati (e talvolta ancora a debito della società) e/o in sproporzione alle quote sociali sottoscritte oppure in forma indistinta, oppure effettuati in contanti in soluzioni frequenti e spesso sotto la soglia di intrasferibilità prevista dalla normativa antiriciclaggio;
 - movimentazioni finanziarie sui conti correnti con importi simili in entrata e in uscita molto frequenti e sottosoglia di intrasferibilità prevista dalla norma antiriciclaggio.

- Segnalazioni al pubblico ministero da parte del curatore e del commissario

Il curatore segnala senza indugio al pubblico ministero il mancato ottemperamento dell'imprenditore all'obbligo di deposito delle scritture contabili e di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio (art.130 co.2 CCI).

Tale notizia di reato viene effettuata dal curatore al nucleo della Guardia di finanza che cura il reperimento e la trasmissione della documentazione necessaria per la redazione della relazione ex art.130 co.1 CCI.

Il commissario segnala senza indugio al pubblico ministero ogni fatto di interesse per le indagini in sede penale (art.92 co.5 CCI) e gli atti in frode eventualmente rilevati (art.105 co.1 CCI).

Fascicolo della procedura:

- Il Tribunale di Catania e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania hanno siglato il 19 ottobre 2020 un: "*Protocollo per la gestione del processo civile telematico*" che prevede l'accesso al fascicolo telematico della procedura concorsuale tramite l'applicativo

Consolle PM. Con tale modalità, la cancelleria della sezione delle procedure concorsuali trasmette alla segreteria affari civili della Procura della Repubblica la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi proposta dal debitore e i relativi allegati *ex art.40 co.3 CCI*, il decreto di concessione dei termini *ex art.45 co.1 CCI*, il decreto di fissazione udienza *ex art.47 co.4 CCI*, la relazione del commissario ai sensi dell'art.105 co.1 e co.5 CCI, le relazioni di cui all'art.130 co.7 CCI, il decreto di cui all'art.281 CCI, il ricorso di cui all'art.25 *sexies* co.2 CCI, oltre che ogni comunicazione disposta dal giudice delegato all'indirizzo della Procura.

- Per garantire comunque un rapido accesso agli atti del procedimento di liquidazione giudiziale sin dal suo avvio, rimane ferma la possibilità per la polizia giudiziaria delegata all'indagine di richiedere l'accesso al fascicolo tramite l'invio dell'istanza alla posta elettronica certificata della sezione fallimentare.

Analogamente, per agevolare le attività di indagine, i curatori depositano presso la Procura una copia cartacea di cortesia della relazione *ex art.130 co.4 e 5 CCI*.

- Sino all'implementazione dell'applicativo *Consolle PM*, con la possibilità per il pubblico ministero di creare e depositare telematicamente il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, successivamente all'iscrizione del fascicolo tramite scansione del ricorso cartaceo depositato, l'ufficio di Procura trasmetterà alla pec della cancelleria della sezione procedure concorsuali un file contenente gli allegati, di modo che questi possano essere riversati nel fascicolo telematico per il suo corretto popolamento.

Infine, gli uffici giudiziari concordano sull'utilità di proseguire, con cadenza tendenzialmente semestrale, le riunioni congiunte dei Magistrati dei rispettivi uffici per verificare l'insorgenza di nuove esigenze e ricercare ulteriori e nuove soluzioni organizzative per i fini di cui in premessa.

Catania, 30 marzo 2023

Il Procuratore della Repubblica

Carmelo Zuccaro
Carmelo Zuccaro

Il Presidente del Tribunale

Francesco Saverio Mannino
Francesco Saverio Mannino

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica

Agata Santonocito
Agata Santonocito

Il Presidente di Sezione

Mariano Sciacca
Mariano Sciacca

Allegati:

- 1.** Protocollo di adozione delle: "*Linee guida per la redazione della relazione ai sensi dell'art.33 co.1 della legge fallimentare*" del 25 febbraio 2022;
- 2.** "*Linee guida sulle buone prassi in materia di procedure concorsuali*" adottate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 21 luglio 2022.